

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1393

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIOVANELLI, FORCIERI, PERUZZA,
CHERCHI e GIANOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1993

Modifiche ai provvedimenti per l'occupazione e lo sviluppo
in relazione allo scioglimento degli enti di gestione delle
Partecipazioni statali e alla privatizzazione di aziende a
partecipazione pubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ambito dello scioglimento degli enti di gestione delle Partecipazioni statali esistono tuttora vuoti legislativi, incongruenze normative e contraddizioni politiche ed economiche che, nell'ambito del possibile, vanno risolte.

I vari decreti sullo scioglimento dell'EFIM, ad esempio, hanno avuto un impatto assai diverso sulle singole aziende partecipate, non in relazione alla loro economicità e qualità, ma in relazione a decisioni politiche che hanno differenziato i «trattamenti» a seconda delle aree e dei settori, prevedendo in alcuni casi permanenza e riorganizzazione in ambito pubblico (si veda il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 242), e in altri invece la pura e semplice messa all'asta.

È ovvio che la messa all'asta di imprese che da un anno sono in condizione prefallimentare, dichiarata dall'infausto primo decreto-legge 18 luglio 1992, n. 348, e che sono prive di liquidità e di credito, non sostenute da misure in grado di consentire il rispetto dei normali impegni, per non parlare della gestione, significa di fatto la messa in vendita del capitale immobiliare depurato dai debiti, senza cura alcuna dell'attività industriale e dell'occupazione. Stante il sistema degli ammortizzatori sociali vigenti nel nostro Paese ciò comporta comunque la permanenza di pesanti oneri a carico dello Stato in relazione ai diritti legittimi dei dipendenti in esubero delle aziende eventualmente liquidate in tal modo.

D'altro canto, il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all'articolo 1-ter ha previsto la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza

sociale, di un Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per il 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1995. Tale Fondo ha come scopo la realizzazione di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, e la promozione di azioni di sviluppo a livello locale.

Il presente disegno di legge è inteso a modificare il citato articolo 1-ter per consentire che, con le medesime finalità e nei limiti dello stanziamento già determinato, al Fondo possano accedere privati acquirenti di aziende o parti di aziende a partecipazione statale, messe in vendita dai disciolti enti di gestione, a parità di condizioni con le società di promozione a partecipazione pubblica. Si lascia al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il compito della selezione e valutazione economica e sociale dei progetti di rilancio industriale pubblici e privati che vogliano attingere al Fondo. Questa misura correttiva sembra utile a rendere più congrue e paritarie le condizioni di trattamento per imprese rispetto alle quali lo Stato, anche in sede di cessione a privati, deve esercitare la doppia responsabilità di proprietario a titolo privato e di responsabile dell'interesse generale al lavoro e allo sviluppo.

La proposta pare altresì utile a realizzare una *par condicio* tra soggetti pubblici e privati che si candidino a realizzare l'obiettivo dichiarato e condiviso dal legislatore del rilancio industriale e occupazionale, in relazione ai problemi che possono insorgere con lo scioglimento degli enti di gestione delle Partecipazioni statali e l'auspicata privatizzazione di parte del patrimonio industriale pubblico del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è sostituito dal seguente:

«1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorità per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali e la privatizzazione e il rilascio di aziende poste in vendita o cedute in seguito allo scioglimento degli enti di gestione delle stesse, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazionali, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1-ter del citato decretolegge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disponibilità del Fondo possono essere utilizzate a sostegno di programmi di rilancio e di reindustrializzazione presentati da soggetti privati singoli o associati che abbiano acquistato o siano subentrati in aziende o parti di aziende a partecipazione statale, ovunque situate, poste in vendita o cedute nell'ambito degli atti conseguenti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

allo scioglimento di enti di gestione delle partecipazioni statali. I predetti programmi sono presentati alla Presidenza del Consiglio dei ministri e approvati, previa valutazione della idoneità a corrispondere a un rilancio produttivo e occupazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 settembre 1992, nonchè le regioni interessate.».